



COPIA

COMUNE DI ROVERETO
PROVINCIA DI TRENTO

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. **45** registro delibere

Data **14/12/2022**

OGGETTO: SERVIZIO DI CANILE COMUNALE - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE A TERZI PER IL PERIODO DI TRE ANNI CON FACOLTÀ DI RINNOVO – FISSAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA E APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.

Il giorno quattordici del mese di dicembre dell'anno duemilaventidue ad ore 20:10, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati nella forma di legge ai componenti, si è riunito

IL CONSIGLIO COMUNALE

composto dai Signori:

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1. AZZOLINI CRISTINA - PRESIDENTE | 13. DIVAN LEONARDO | 25. PLOTEGHER CARLO |
| 2. CHEMOTTI ROBERTO - VICEPRESIDENTE | 14. DI SPIRITO GIUSEPPE | 26. POMAROLLI RICCARDO |
| 3. VALDUGA FRANCESCO - SINDACO | 15. FAIT CARLO | 27. POZZER RUGGERO |
| 4. ANGELI EGON | 16. FILIPPI DAVIDE | 28. PREVIDI MAURO |
| 5. ANGELI VILIAM | 17. FRANCESCONI MIRIAM | 29. ROBOL GIULIA |
| 6. BERTOLINI GIUSEPPE | 18. GAIFAS BIANCA | 30. VERONESI ROBERTO |
| 7. BETTINAZZI NICOLA | 19. GALLI GABRIELE | 31. ZAMBELLI ANDREA |
| 8. BORTOT MARIO | 20. KORICHI OMAR | 32. ZUCHELLI RENATO |
| 9. CAZZANELLI PAOLO | 21. LUZZI CRISTINA | |
| 10. CHIESA IVO | 22. MINIUCCHI ANDREA | |
| 11. CORRADINI FABRIZIO | 23. MIORANDI ARIANNA | |
| 12. COSSALI MICOL | 24. MULLICI FATION | |

Sono assenti i signori: Angeli Egon (giust.), Divan Leonardo, Korichi Omar Abderrahman, Mullici Fation, Veronesi Roberto (giust.).

PRESIEDE: AZZOLINI CRISTINA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ASSISTE: GIABARDO ALBERTO - SEGRETARIO GENERALE PRO TEMPORE

Copia della presente deliberazione
è in pubblicazione all'albo pretorio
per 10 giorni consecutivi
dal **22/12/2022**
al **01/01/2023**

ALBERTO GIABARDO
f.to Segretario generale pro tempore

Relazione.

Il servizio di canile comunale ha l'obiettivo di garantire in modo efficace ed efficiente lo svolgimento delle funzioni e dei compiti assegnati ai Comuni dalla L. n. 281 del 1991 - la legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, dalla LP n. 4 del 2012 - Protezione degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo - e dal relativo Regolamento di attuazione approvato dal DPGP n. 23-125/Leg. del 2013 e dalla DGP n. 593 del 2020, in ordine quest'ultima agli interventi sanitari a carico dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari da assicurare agli animali senza proprietario ospitati presso i rifugi per cani, a favore dei gatti che vivono in libertà e degli animali d'affezione feriti senza proprietario.

La normativa sopra citata, individuandone le caratteristiche strutturali, attribuisce ai Comuni l'onere del risanamento dei canili esistenti e la costruzione di nuovi rifugi per cani. Ai Comuni è anche affidato il compito della gestione dei canili e il servizio fornito ai cittadini che può svolgersi direttamente oppure dato in affidamento ad enti, associazioni e a privati.

Il servizio di gestione consiste in via generale nella cura, custodia e mantenimento dei cani randagi, senza proprietario, o che sono stati ceduti dai proprietari per gravi motivi o che sono stati sequestrati dall'autorità competente. Si tratta inoltre delle attività di ammissione, affido e adozione, del servizio di accalappiamento di cani sul territorio comunale e restituzione al legittimo proprietario se individuato, del recupero di animali rinvenuti morti su aree pubbliche. Attività che si definiscono istituzionali oltre ad attività minori complementari.

Nel rispetto delle competenze attribuite dalle norme, il Comune di Rovereto dispone da oltre dieci anni di un rifugio per cani e gatti, situato su area di propria proprietà in località Lavini di Marco.

Attualmente la struttura in parola è gestita dall'Associazione Arcadia, ente del terzo settore, di Cagliari a seguito di gara ad evidenza pubblica di rilevanza comunitaria. Il contratto d'appalto sottoscritto in data 11 aprile 2019 prevedeva l'affidamento dell'incarico per il periodo di tre anni dal 1 marzo 2019 fino al 28 febbraio 2022 con facoltà di rinnovo per ulteriori due anni. Alla scadenza dei primi tre anni il contratto è stato rinnovato per un ulteriore anno fino al 28 febbraio 2023 in modo da poter svolgere la nuova gara per l'affido del servizio di gestione del canile comunale, acclarato che si tratta di un servizio pubblico locale a rilevanza non economica.

E' necessario quindi predisporre l'avvio della nuova procedura di gara ad evidenza pubblica di rilevanza europea essendo imminente la scadenza l'attuale affidamento.

La procedura in oggetto rientra tra quelle ad alta intensità di manodopera, e, appurata pertanto l'impossibilità di procedere ad una convenzione quadro stipulate da APAC o da CONSIP, si rende necessario procedere con una procedura autonoma.

Per quanto attiene la forma di gestione si conferma la scelta già precedentemente attuata di affidare a terzi il servizio tramite l'espletamento di una gara aperta con rilevanza europea con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per il periodo di tre anni rinnovabile per ulteriori due anni.

Tale scelta si giustifica sulla base della positiva valutazione del modello di affido esterno fin qui impiegato. Inoltre si deve tener conto che:

- il Comune nell'ambito della sua organizzazione del personale non è in grado di gestire direttamente il servizio in quanto mancano le professionalità specifiche che necessitano;

- la gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa assicura che il soggetto gestore individuato sia dotato dell'esperienza e dei requisiti professionali peculiari richiesti da una gestione efficiente del servizio istituzionale del canile, ma anche per la promozione e valorizzazione della struttura stessa;
- l'affidamento del servizio ad un soggetto qualificato e inserito nell'ambiente professionale specifico della cura e tutela degli animali d'affezione facilita le attività fondamentali di recupero e adozione degli animali e lo sviluppo delle collaborazioni con le associazioni di volontariato che operano nel settore;
- l'affidamento del servizio all'esterno tramite una gestione imprenditoriale assicura efficacia e qualità del servizio a costi equilibrati;
- l'affidamento del servizio per la durata di cinque anni rappresenta un termine di durata congruo per consentire al soggetto gestore di operare i necessari investimenti in termini di risorse umane e strumentali nonché di attivare collaborazioni e iniziative continue.

Sulla base dell'istruttoria svolta mediante analisi del patrimonio informativo e documentale acquisito con riferimento alla gestione attuale e operato il confronto con esperienze analoghe di altre realtà comunali, gli Uffici comunali competenti hanno predisposto la proposta di schema di "Capitolato speciale per l'affidamento del servizio sopra soglia comunitaria relativo alla gestione del canile comunale di Rovereto", costituito da 49 articoli composto da due parti, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1).

La prima parte disciplina le gestione tecnica del canile comunale di Rovereto e specifica:

- l'oggetto e la finalità dell'appalto;
- le condizioni di espletamento del servizio e la gestione della struttura (gestione utenze, manutenzione, pulizia e disinfezione, orari di servizio e apertura);
- la gestione amministrativa del canile e l'attività di registrazione degli animali (anagrafe canina e felina, gestione dei microchip);
- la cura degli animali (presa in consegna, attività di recupero, cessioni, affidamenti e adozioni, decessi, recuperi e smaltimento degli animali deceduti su aree pubbliche);
- i compiti e le responsabilità del gestore e del referente per la gestione del canile;
- le prestazioni dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, Unità operativa di Igiene e sanità pubblica veterinaria, che è responsabile della vigilanza sanitaria del canile e del rispetto delle norme igienico sanitarie e del benessere degli animali presenti in struttura, prestando l'assistenza sanitaria di base, fornendo i trattamenti vaccinali previsti dalle norme, i medicinali di base, redigendo la scheda sanitaria di ingresso dell'animale, applicando i microchip ai fini della gestione dell'anagrafe canina provinciale;
- le attività complementari non istituzionali;
- la gestione e ricovero dei gatti di colonia;
- l'attività del volontariato;
- le modalità con cui altri Comuni, previo accordo/convenzione con il Comune di Rovereto, possono fruire del servizio di canile comunale, in ragione dei posti disponibili e fatta salva l'ospitalità che deve essere prioritariamente garantita agli animali per cui sussiste l'obbligo giuridico di ricovero e custodia da parte del Comune di Rovereto,
- le tariffe previste per la fruizione del servizio.

La seconda parte del capitolato riguarda le disposizioni contrattuali e amministrative, ovvero principalmente gli obblighi a carico del gestore, gli obblighi a carico del Comune, la durata e l'importo del contratto, le modalità di pagamento, i controlli, le disposizioni relative al personale, la clausola sociale e i lavoratori svantaggiati, la responsabilità, le penali, la risoluzione e il recesso del contratto.

La spesa di cui al presente provvedimento è prevista nel bilancio di previsione 2022-2024 al cap. di spesa n. 5520/10 “Quota spese servizio custodia cani randagi e gatti – spese per gestione rifugio animali” e l’obiettivo dell’espletamento della gara per l’affidamento esterno del servizio di canile comunale è coerente con quanto previsto negli strumenti di programmazione economico finanziaria, Piano esecutivo di gestione 2022 e Documento unico di programmazione 2022-2024.

Sulla base della “Stima economica di massima dei costi su base annua” (Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), predisposta dagli Uffici comunali competenti in ragione dei dati acquisiti dall’attuale gestione e dei dati relativi alla gestione di altri servizi di canile comunale (con particolare riferimento al costo del personale – calcolato in base al numero di dipendenti stimati come necessari per un corretto funzionamento della struttura senza considerare l’apporto dei volontari – e i costi delle utenze), la spesa annua è indicata in un importo massimo di € 162.534,56.= oltre ad IVA.

In particolare si ritiene indispensabile per garantire un livello di qualità di gestione la presenza di un/a coordinatore/trice che può anche coincidere con la figura di referente del canile che deve essere precisamente individuato e nominato come previsto dallo schema di Capitolato, Allegato 1).

Il valore complessivo del contratto risulta pertanto di € 812.672,80.= oltre ad IVA, a cui si aggiunge un’ulteriore annualità per massimo € 162.534,56.= oltre ad IVA per un’eventuale proroga tecnica oltre il quinquennio.

L’appalto in parola è costituito da un unico lotto non suddivisibile data l’interconnessione delle prestazioni richieste e la specificità del servizio stesso che prevede per sua specifica natura già la compresenza di operatore economico e associazioni di volontariato. La suddivisione in lotti non garantirebbe quindi uno svolgimento corretto della gestione, pregiudicandone seriamente la tenuta tecnico pratica e conseguentemente la sua qualità. Il canile infatti costituisce una minima unità autonoma e funzionale.

Allo scopo di garantire il rispetto del principio della concorrenza e della massima partecipazione alle gare pubbliche, gli Uffici comunali competenti, intendono procedere mediante una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Dlgs n.50/2016 e s. m. e i. da svolgere a livello comunitario dato che l’importo complessivo supera il valore della soglia di applicazione della norma comunitaria e di recepimento nazionale così come definita dall’art. 6 della LP n.2/2016 e s.m. ei.

A tal proposito gli Uffici competenti hanno predisposto uno schema di documento avente ad oggetto: “Parametri e criteri di valutazione dell’offerta” relativamente alla procedura volta ad individuare il nuovo soggetto cui affidare il servizio di gestione del canile comunale di Rovereto (Allegato 3).

Con tale documento si specifica che si intende utilizzare, quale criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disposto dagli artt. 16 e 17 della sopra citata LP n. 2/2016.

Tale criterio è individuato, oltre che per espressa previsione normativa, considerato che il servizio in oggetto è caratterizzato dall’alta intensità di manodopera (art.16), anche perchè lo stesso consente di valutare l’offerta sulla base degli elementi qualitativi riconducibili alle modalità gestionali necessarie e adeguate ad assicurare il benessere dell’animale, all’accolpimento dei cani vaganti, alle attività di recupero dei cani anche problematici ai fini della loro adozione, alle attività di promozione e sensibilizzazione sulle tematiche inerenti il rapporto uomo animale, e non solo in base ai parametri della convenienza economica. Le offerte presentate in altri termini potranno essere valutate non solo in base a parametri di convenienza economica, ma soprattutto in ragione di elementi qualitativi relativi alla capacità gestionale indicata nel progetto proposto dai partecipanti

alla gara. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa consente pertanto di valorizzare alcuni aspetti differenti dal prezzo a vantaggio di scelte premianti la qualità delle offerte, atteso che, pur essendo il prezzo un aspetto imprescindibile, lo stesso rappresenta una parte minore del punteggio complessivo. Saranno infatti attribuiti 100 punti di cui 85 per l'offerta tecnica e 15 per l'offerta economica, anche alla luce delle recenti modifiche legislative di cui all'art. 17 della LP n.2/2016 e s.m. che impone l'attribuzione di un peso massimo pari al 15% per l'offerta economica nei servizi ad alta intensità di manodopera.

Gli aspetti salienti che verranno valutati nell'offerta tecnica, alla quale saranno assegnati 85 punti, sono i seguenti:

- caratteristiche qualitative e metodologiche del servizio di gestione istituzionale del canile: modalità operative dell'attività di gestione, controllo e custodia degli animali;
- adozioni dei cani presenti in struttura e attività volte ad un loro incremento;
- attività di promozione e attività complementari non istituzionali alla gestione del canile;
- formazione;
- inserimento lavoratori svantaggiati;
- eventuali proposte migliorative e accessorie;
- possesso di certificazione.

Tali elementi di valutazione sono a loro volta ripartiti in sub elementi e la suddivisione in 85 punti è molto dettagliata e tesa a valorizzare gli elementi caratteristici pregnanti in grado di garantire la migliore qualità del servizio, dando modo di individuare la proposta che manifesti il miglior rapporto costo/qualità applicato alla peculiare tipologia del servizio messo in gara.

L'offerta economica è valutata con l'applicazione di una formula matematica che comporta l'attribuzione del punteggio massimo di 15 punti al soggetto proponente che ha presentato l'offerta economica migliore.

Al fine di mantenere un elevato livello qualitativo del servizio lo schema di documento avente ad oggetto: "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" prevede una soglia di sbarramento, ossia l'esclusione per tutti i soggetti partecipanti che, in sede di valutazione dell'offerta tecnica, totalizzino, in seguito alla riparametrazione, un punteggio complessivo della sola offerta tecnica inferiore ad una certa soglia. Infatti, per le caratteristiche di complessità e specificità del servizio di gestione del canile comunale, si ritiene che il concorrente debba dimostrare di possedere gli strumenti minimi ed indispensabili atti ad offrire adeguate garanzie di affidabilità, di continuità, di capacità progettuale, gestionale e organizzativa che si evidenziano con il raggiungimento di almeno una soglia minima di punteggio precedentemente definito. Al fine di raggiungere questi obiettivi ed alla luce dei punti totali attribuibili all'offerta tecnica (85) si propone di fissare la soglia di sbarramento a 50 punti sugli 85 disponibili.

Si precisa inoltre che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valutata idonea e conforme agli atti di gara e a non aggiudicare il servizio nel caso in cui nessuna delle offerte tecniche presentate sia rispondente alle esigenze del Comune e nel caso in cui le offerte economiche siano superiori all'importo di gara.

Per quanto concerne i requisiti soggettivi per poter partecipare alla gara, oltre al possesso dei requisiti generali di legge, di idoneità soggettiva e di capacità economica e finanziaria, il concorrente - con specifico riferimento al requisito di partecipazione relativo alla capacità tecnica e professionale - deve aver svolto negli ultimi cinque anni per almeno 2 anni consecutivi servizi relativi alla gestione di canili con esito positivo da dimostrare con certificazione rilasciata dal committente pubblico o privato con indicazione del periodo, del compenso e dell'oggetto del servizio svolto.

Possono partecipare alla gara:

- enti o associazioni animaliste/zoofile che perseguono nel loro statuto finalità di tutela e protezione animali come previsto dalla normativa vigente;
- gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs n.50/2016 che diano garanzia di presenza in canile di volontari o associazioni animaliste/zoofile che per statuto perseguono fini di tutela e protezione animali.

I requisiti di accesso alla gara al fine di essere garantiti rispetto alla serietà e professionalità dei potenziali soggetti gestori saranno puntualmente dettagliati nel bando di gara che verrà approvato con successivo provvedimento dell'organo comunale competente.

Si rende necessario il sopralluogo obbligatorio presso la struttura del canile comunale ai fini della partecipazione alla procedura di appalto.

Il subappalto, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, viene ammesso unicamente per le prestazioni riguardanti la manutenzione ordinaria della struttura e dell'area esterna alla stessa e le pulizie straordinarie degli immobili e relative pertinenze, per le disinfezioni e disinfestazioni. Non si ritengono invece sub appaltabili il servizio centrale di gestione del canile comunale, ossia la cura e la gestione degli animali (accessi, adozioni, cessioni, rapporti con il Servizio veterinario di zona) e la pulizia ordinaria dei locali. Non è considerato subappalto l'approvvigionamento presso terzi di beni e prodotti, la relativa installazione e manutenzione.

Con nota prot. n. 69.039 dd. 12.10.2022 sono state informate le organizzazioni sindacali e le rappresentanze delle categorie imprenditoriali della gara in essere, dell'applicazione della clausola sociale di cui al comma 4 sexies dell'art.32 della LP n.2/2016 e s.m.e i. e delle principali informazioni relative all'appalto, rimanendo nel contempo a disposizione per ulteriori delucidazioni nel corso dell'incontro fissato in data 24.10.2022.

Al riguardo da parte del competente Servizio è stato comunicato che nella predisposizione degli atti di gara ed in particolare nella quantificazione dell'importo a base di gara è stato applicato il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) per le cooperative sociali, l'ultimo sottoscritto nel 2020, al quale si aggiunge il contratto integrativo provinciale (CIP) anche con riferimento al corretto inquadramento del personale.

La competente Commissione consiliare Ambiente e salute, regolarmente convocata e regolarmente costituita, nella seduta del 27 ottobre 2022 ha espresso parere favorevole all'avvio della procedura di affidamento della gestione a terzi per il periodo di tre anni con facoltà di rinnovo, del servizio del canile comunale di rovereto situato in loc. Mira ai Lavini di Marco, approvando gli indirizzi generali individuati per la gara, lo schema di capitolato speciale d'appalto e i suoi allegati, la stima di massima dei costi del servizio, lo schema di documento dei criteri e parametri di valutazione delle offerte.

Il comma 8-bis dell'art. 2 della Legge provinciale 23 marzo 2020 n. 2, prevede che, salve le ipotesi di sospensione, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del bando,

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesse quanto sopra;

vista la Legge n. 281 del 1991 - la legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo;

vista la Legge provinciale n. 4 del 2012 - Protezione degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo - e il relativo Regolamento di attuazione approvato dal DPGP n. 23-125/Leg. Del 2013;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 593 del 2020, in ordine agli interventi sanitari a carico dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari da assicurare agli animali senza proprietario ospitati presso i rifugi per cani, a favore dei gatti che vivono in libertà e degli animali d'affezione feriti senza proprietario;

vista la Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 recante Legge sui contratti e sui beni provinciali e relativo Regolamento di attuazione approvato con DPGP 22 maggio 1991 n. 10 – 40/Leg. E s.m.i.;

vista la Legge provinciale 9 marzo 2016 n.2 recante il recepimento delle direttive comunitarie in materia di contratti pubblici;

vista la deliberazione attuativa della Giunta provinciale n. 1689 di data 30 settembre 2016, successivamente modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1748 di data 7 ottobre 2016, con cui si approva il "Regolamento di attuazione dell'art.17, comma 2, della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 in tema di criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera";

visto il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e relativi provvedimenti attuativi;

visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.;

visti il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e il D. Lgs. 10 agosto 2014, n.126;

viste la L.R. 3 agosto 2015 n. 22 e la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;

visti gli articoli 35 e 36 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 20 di data 13 maggio 2009 e modificato con deliberazioni del consiglio comunale n. 44 di data 26 novembre 2014 e n. 6 di data 7/03/2016;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale n. 18 del 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

dato che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;

visto il capo III “Disposizioni in materia contabile” nuovo “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.;

visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data 15.11.2011, n. 56;

visto il piano triennale di prevenzione della corruzione e il programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2022-2024 approvato con deliberazione della giunta comunale di data 22 aprile 2022, n. 95;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 28 gennaio 2022, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 28 gennaio 2022, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 13 di data 28 gennaio 2022, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022- 2024 – parte finanziaria e schede degli investimenti, con la quale sono affidate le risorse finanziarie ai Dirigenti, stabilendo gli atti di loro competenza e quelli riservati alla competenza della Giunta comunale e n. 76 di data 14 aprile 2022 relativa all’approvazione del Piano esecutivo di gestione 2022-2024 – parte obiettivi;

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – resi ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.:

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del dirigente del Servizio sostenibilità e qualità del vivere urbano Simonetta Festa;
- parere favorevole di regolarità contabile del dirigente del Servizio patrimonio e finanze Gianni Festi;

con 19 voti favorevoli e 8 astenuti (Angeli Viliam, Di Spirito, Gaifas, Galli, Luzzi, Pozzer, Zambelli, Zucchelli), palesemente espressi per appello nominale da parte dei 27 consiglieri presenti in aula,

delibera

1. di affidare a terzi, per i motivi meglio specificati in premessa, il servizio di gestione del Canile comunale di Rovereto, situato in loc. Mira ai Lavini di Marco, procedendo alla scelta del contraente mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016, individuando quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16, comma 2, lettere a) e c) e 17, comma 2, della LP n. 2/2016 e del Relativo regolamento di attuazione approvato con DPP 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg., con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto di appalto o, nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, dall’ eventuale consegna anticipata del servizio, richiesta

dall'Amministrazione comunale tramite PEC ai sensi di legge, per la durata di anni 3, con possibile rinnovo fino a ulteriori 2 anni;

2. di dare atto che possono partecipare alla gara: enti o associazioni animaliste/zoofile, che perseguono nel loro statuto finalità di tutela e protezione animali, come previsto dalla normativa vigente, e gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs n.50/2016, che diano garanzia di presenza in canile di volontari o associazioni animaliste/zoofile, che per statuto perseguano fini di tutela e protezione animali, precisando che i requisiti generali e speciali richiesti, a pena di esclusione, a tutti i concorrenti ai fini dell'ammissione alla procedura di gara, saranno meglio specificati nel bando di gara secondo le disposizioni di legge e per garantire la serietà e la professionalità dei potenziali soggetti gestori;
3. di approvare lo schema di "Capitolato speciale per l'affidamento del servizio sopra soglia comunitaria relativo alla gestione del canile comunale di Rovereto", contenente i criteri e le modalità di gestione tecnica del canile comunale e le disposizioni contrattuali e amministrative: Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di approvare lo schema di documento "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta": Allegato 3), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente i criteri in base ai quali saranno valutate le offerte pervenute, dando atto che l'Organo competente in sede di approvazione del bando di gara potrà apportare eventuali necessarie modifiche formali e non sostanziali, e prevedendo la soglia di sbarramento a 50 punti sugli 85 disponibili per l'offerta tecnica;
5. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento, calcolata sulla base della "Stima economica di massima dei costi su base annua" (Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), predisposta dagli Uffici comunali competenti, di € 162.534,56.= oltre ad IVA per un anno; di € 812.672,80.= oltre ad IVA per il quinquennio (3 anni più 2 di rinnovo) e di € 162.534,56.= oltre ad IVA per un'eventuale proroga tecnica, è già prevista per gli esercizi 2023 e 2024 nel bilancio di previsione 2022-2024 e farà riferimento ai capitoli corrispondenti dei PEG futuri per gli anni 2025, 2026, 2027 e 2028.
6. di dare atto che l'Ufficio appalti, incardinato presso la Direzione Generale, provvederà all'espletamento della procedura di gara ad evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto affidatario del servizio mediante pubblicazione del bando integrale di gara, che verrà approvato dall'Organo competente sulla base dei dati contenuti nella documentazione di cui ai precedenti punti 3, 4 e 5 nonché di quanto previsto dalla normativa provinciale e nazionale in materia;
7. di dare atto che il Dirigente del Servizio competente provvederà all'affidamento del servizio e alla sottoscrizione e alla gestione del contratto con facoltà di convenire eventuali elementi negoziali accidentali, assicurando la prenotazione e l'impegno della relativa spesa;
8. di dare atto che con il presente provvedimento non si affida esternamente alcun servizio precedentemente prodotto con personale interno che comporti conseguentemente il trasferimento del relativo personale;

9. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;
 - b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del Dlgs. 104 del 2010;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

10. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 3 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.

n. 3 Allegati

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.TO AZZOLINI CRISTINA

IL SEGRETARIO

F.TO GIABARDO ALBERTO

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva il **02/01/2023**, dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 ss.mm..

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Giabardo Alberto

Copia conforme all'originale

Il Segretario Generale